

CAMERA DEI DEPUTATI

N. 278

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d'iniziativa del deputato MORASSUT

Modifiche agli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione, concernenti l'istituzione della regione di Roma capitale della Repubblica

Presentata il 13 ottobre 2022

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono ormai trascorsi oltre cinquant'anni dall'istituzione delle regioni e ben centocinquant'anni dalla proclamazione di Roma come capitale d'Italia.

La storia del regionalismo italiano ha avuto un corso contraddittorio, certamente importante per la crescita e lo sviluppo del nostro Paese ma anche — a distanza di anni — portatore di distorsioni, se non di degenerazioni, che sono causa ed effetto del complessivo processo di transizione, mai completamente concluso, del sistema politico italiano e di un distacco delle istituzioni dalla società civile che talora ha raggiunto livelli allarmanti.

Le regioni hanno contribuito a sostenere lo sviluppo economico e civile del nostro Paese venendo incontro alle articolazioni delle diverse realtà territoriali e alle diverse tradizioni locali, superando il centralismo statale non più in grado di guidare, dopo il *boom* economico degli anni

sessanta, in modo equilibrato e diffuso la crescita del Paese.

In questo modo, con l'attuazione del regionalismo all'inizio degli anni settanta, ottemperando al dettato costituzionale dell'articolo 131, si completava anche una parte del percorso risorgimentale.

Tuttavia non può negarsi che negli ultimi venti anni sono andate crescendo, soprattutto al livello delle istituzioni regionali, forme di dispersione della pubblica amministrazione, inefficienze gestionali e alterazioni dei bacini territoriali, che impongono un complessivo ripensamento del sistema.

Se, da un lato, sono auspicabili anche una riorganizzazione territoriale delle regioni e una riduzione del loro numero, dall'altro lato deve essere considerata, in primo luogo, la necessità di affrontare anche l'emersione di una nuova « questione urbana », che impone un ripensamento degli strumenti di governo democratico delle

grandi aree urbane a vocazione internazionale e, tra queste, in particolare, di Roma, Milano e Napoli.

Queste aree metropolitane sono, infatti, caratterizzate da intensi processi di concentrazione demografica e produttiva, segnati da consistenti fenomeni di immigrazione e da specifiche esigenze normative e finanziarie cui non si è data risposta anche a causa dell'incompleta definizione dell'assetto organizzativo delle città metropolitane, di fatto non realizzate dal 1990.

In questo contesto appare particolarmente urgente definire un nuovo assetto istituzionale per la città capitale d'Italia. Roma rappresenta l'area metropolitana italiana con la maggior estensione territoriale e, con circa 1.287 chilometri quadrati, copre una superficie pari a quella delle nove maggiori città italiane.

Roma è, al contempo, la capitale europea con la maggior estensione di territorio amministrato, avendo una popolazione di oltre 2.800.000 abitanti.

Se si considera la totalità dell'area metropolitana romana e la si fa coincidere con il territorio della città metropolitana – ex provincia di Roma – l'estensione territoriale raggiunge 5.500 chilometri quadrati e la popolazione oltre 4.300.000 abitanti.

Questi dati appaiono indispensabili per avere una piena percezione della realtà urbana romana, che è ormai di scala metropolitana, segnata da una sempre più stretta integrazione e saldatura e, a volte, anche da continuità territoriale tra il comune di Roma e i comuni contermini.

A Roma, notoriamente, si concentra l'esercizio delle funzioni di due capitali, quella dello Stato italiano e quella della Città del Vaticano; essa è sede delle rappresentanze diplomatiche di entrambi gli Stati e ospita grandi organizzazioni internazionali come l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura.

Queste caratteristiche, sommariamente richiamate, consentono ormai di pensare a Roma come a un territorio regionale che può essere efficacemente governato con l'attribuzione di una piena potestà legislativa. In questo senso, Roma avrebbe la possibilità di godere delle stesse prerogative che da anni, a vario modo, caratterizzano tutte le grandi e medie capitali europee.

Questo nuovo assetto, sulla base del dettato costituzionale (titolo V della parte seconda della Costituzione, articolo 133), può consentire una piena trasformazione degli attuali municipi in veri e propri comuni, provvisti delle attribuzioni costituzionali in vigore.

L'intero assetto, così riformato, potrà consentire un migliore governo di scala superiore sia per la tradizionale complessità di Roma sia per le contraddizioni più recentemente emerse con la globalizzazione.

La funzione legislativa e quella deliberativo-esecutiva saranno in grado di agire più celermente e in modo coordinato nel territorio.

La presente proposta di legge costituzionale è composta da tre articoli che modificano gli articoli 114, 131 e 132 della Costituzione.

L'articolo 1 modifica l'articolo 114 della Costituzione, eliminando il richiamo a una legge ordinaria dello Stato che regoli i poteri della capitale, quale conseguenza logica della scelta costituzionale di fare della città di Roma, capitale della Repubblica, la ventunesima regione.

L'articolo 2 interviene sull'articolo 131 della Costituzione, che elenca le regioni italiane, aggiungendovi la regione di Roma capitale della Repubblica.

L'articolo 3 modifica l'articolo 132 della Costituzione, portando da un milione a due milioni il numero minimo di abitanti necessario per l'istituzione di nuove regioni.

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. Il secondo periodo del terzo comma dell'articolo 114 della Costituzione è soppresso.

Art. 2.

1. All'articolo 131 della Costituzione, dopo la parola: « Lazio; » è inserito il seguente capoverso: « Roma capitale della Repubblica; ».

Art. 3.

1. Al primo comma dell'articolo 132 della Costituzione, le parole: « un milione » sono sostituite dalle seguenti: « due milioni ».



19PDL0006330